

DISEGNO DI LEGGE

“MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2001, N.11 E
SS.MM.II. “NORME SULLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE”.

Esaminato dalle Commissioni congiunte IV e V nella seduta del 6 ottobre 2010. Parere favorevole.

Relatore: il Presidente Donato PENTASSUGLIA.

Relazione.

Decisione IV-V Commissione n. 2/1 del 6 ottobre 2010

Testo d.d.l. proposto dalla Commissione.

Ottobre, 2010.

Disegno di legge

“Modifica e integrazione della legge regionale 12 aprile 2001, n.11 e ss.mm.ii. “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”.

(N.B. - Le parti di testo evidenziate in **grassetto** rappresentano emendamento sostitutivo.

Le parti di testo in **grassetto e sottolineate** emendamento integrativo).

Art. 1

1. Alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera B.2.g/5-bis) dell’elenco B.2 dell’allegato B, così come aggiunta dall’articolo 10 , comma 1, lett. b), n. 2 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007) e poi sostituita comma 1 dell’articolo 5, della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31(Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e materia ambientale), è sostituita dalla seguente:

“ B.2.g/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a **1 MW. Tale soglia è innalzata a 3 MW nel caso in cui gli impianti in parola siano realizzati interamente in siti industriali dismessi e/o integrati in edifici esistenti localizzati in aree a destinazione produttiva come definite nell’articolo 5 del decreto 2 aprile 1968, n. 1444.**”;

b) dopo il comma 8 dell’articolo 4 è introdotto il seguente comma 8 bis:

“ 8 bis. Per gli interventi di cui alla lettera B.2.g/5-bis la riduzione di cui al comma 8 si applica altresì per progetti di interventi ricadenti anche parzialmente in:

- aree naturali protette e siti Rete Natura 2000 (Sic e ZPS di cui alle Dir. 82/43/CE e 79/409/CE);
- beni paesaggistici di cui comma 1, dell’articolo 134, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002. n.137) e successive modifiche e integrazioni;
- ambiti territoriali estesi (ATE) A, B e C del piano urbanistico tematico territoriale “Paesaggio”(PUTT/P) approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 15 dicembre 2000, n. 1748;
- zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all’esercizio dell’attività agricola.”

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutte le procedure in corso per le quali non risultino formalmente concluse le conferenze di servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

2 bis. Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione , è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati.